

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO GANCI
AVV. WALTER MICELI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038

SI NOTIFICHI OGGI
13.01.2023

ECC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO R. G. n. 5892/2022

CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per la sig.ra **FERRARIO CLARISSA**, nata a Tradate (VA) il 02/09/1986, C.F. FRR CRS 86P42 L519 N, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento R.G. 5498/22, dagli **Avv.ti Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'**Avv. Salvatore Russo**, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, ora MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 97254200153

E NEI CONFRONTI DI

- **SARZA MADDIDINI ELENA**, inserita nella graduatoria di merito della procedura concorsuale, di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020, relativamente alla classe di concorso A012 per la regione LOMBARDIA;
- tutti gli altri insegnanti che, per effetto dell'accoglimento del ricorso R. G. n. 5892/2022, sarebbero superati dalla ricorrente per punteggio e posizione nella graduatoria definitiva di merito della procedura concorsuale, di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020, relativamente alla classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado – per la regione LOMBARDIA.

PER L'ANNULLAMENTO

Della graduatoria di merito della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Lombardia, approvata con il Decreto dell'U.S.R. per la Lombardia m_pi.AOODRLO. REGISTRO UFFICIALE U. 0004292 del 14.11.2022 (anch'esso impugnato).

PREMESSE IN PUNTO DI FATTO

1. La ricorrente, che ha partecipato alla prova scritta del concorso ordinario bandito ai sensi del D.D. n. 499 del 21/04/2020 relativamente alla disciplina A012 nella regione Lombardia, **ha proposto il ricorso R. G. n. 5892/2022 per ottenere l'annullamento dei seguenti atti:**
 - elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n.

499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, elenco pubblicato con il decreto prot. n. 8874 dell'08 aprile 2022 dell'U.S.R. per la Lombardia, nella parte in cui tale elenco non include il nominativo di parte ricorrente

- esito della prova scritta della suddetta procedura concorsuale, sostenuta da parte ricorrente in data 28 marzo 2022, nella parte in cui alla stessa ricorrente sono stati attribuiti 68 punti anziché 70 punti;
 - questionario a risposta multipla somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 24, il quale non prevedeva con certezza una sola risposta univocamente esatta;
 - griglia di correzione del suddetto quesito n. 24 nella parte in cui non è stata considerata corretta la risposta fornita dalla parte ricorrente.
2. Dopo il deposito del ricorso introduttivo, le ammirazioni resistenti, con gli atti indicati in epigrafe, hanno pubblicato le graduatorie di merito della procedura concorsuale.
3. Le predette graduatorie e i rispettivi provvedimenti di approvazione, quali atti conclusivi del procedimento di selezione per cui è causa, sono affetti da invalidità derivata e devono essere conseguentemente annullati per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE E DELLA CONSEGUENTE VALUTAZIONE DEL QUESITO N. 24 DEL QUESTIONARIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 23 DEL 5 GENNAIO 2022. ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La domanda contestata dalla ricorrente è la seguente:

DOMANDA 24

Quale dei seguenti Paesi non fu interessato dal processo di decolonizzazione della seconda metà del XX secolo?

*a	Cile	
b	India	X
c	Vietnam	
d	Algeria	

Punteggio: 0,00

Il candidato avrebbe dovuto rispondere al quesito indicando il Paese **NON** interessato dalla **decolonizzazione nella seconda metà del XX secolo**.

La ricorrente ha selezionato la risposta contrassegnata dalla lettera B (*India*), mentre il Ministero dell'Istruzione considerava corretta solo la risposta contrassegnata dalla lettera A (*Cile*).

*

Ora, escludendo **il Vietnam e Algeria**, indipendenti rispettivamente dal **1954** e dal **1962**, e quindi certamente interessati dalla decolonizzazione nella seconda metà del XX secolo, **l'India** (decolonizzata nel 1947: *"L'India cessò di essere britannica nel 1947 con la nascita, il 15 agosto, dell'Unione Indiana a prevalenza indù, e del Pakistan, a prevalenza musulmana"* - Fonte: <https://www.treccani.it/enciclopedia/decolonizzazione/>) e **il Cile** (indipendente nel 1818: *"l'indipendenza fu proclamata il 12 febbraio 1818 dal*

director *supremo* *B. O'Higgins"* - Fonte:
https://www.treccani.it/enciclopedia/cile_%28Dizionario-di-Storia%29/) sono
gli unici due Paesi a **NON** aver ottenuto l'indipendenza **nella seconda metà
del XX secolo.**

Secondo il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, **l'unica risposta corretta era
"CILE"**.

L'errore commesso dal Ministero oggi convenuto è evidente sotto due profili:
temporale, ossia con riferimento alla impropria collocazione cronologica dei
fatti storici e **terminologico**, ossia con riferimento all'espressione
"decolonizzazione" siccome impropriamente riferita anche ai moti
indipendentistici.


Ma procediamo con ordine:

L'ERRONEO RIFERIMENTO TEMPORALE

L'India, che perse lo *status* di colonia inglese nel **1947**, certamente **NON** fu
interessata dalla decolonizzazione **nella seconda metà del XX secolo.**

Tutti gli storici, invero, concordano sulla collocazione temporale della
decolonizzazione indiana **nella prima metà del ventesimo secolo.**

Ecco uno dei numerosi esempi:



(Estratto da: **Gentile, Ronga, Rossi, Digo**, *“Domande alla Storia”*, vol. 5, p. 288)

Dello stesso parere il **prof. Massimo Arcangeli**, professore ordinario presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari, che così scrive nella sua pagina Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2795291397442076&id=100008837283169

Un altro assurdo quesito proposto al concorsone scolastico, che riproduco come al solito in uno screenshot.

Intanto, dei quattro paesi di cui si chiede quale non sia stato interessato dalla decolonizzazione nella seconda metà del Novecento, vanno naturalmente esclusi l'Algeria, indipendente dal 5 luglio 1962 (a seguito dell'esito schiacciante del referendum del 1° luglio dello stesso anno), e già dichiarata tale da Charles de Gaulle il 3 luglio, e il Vietnam, indipendente una prima volta dal 2 settembre 1945 (quando i vietnamiti insorgono e instaurano la Repubblica democratica del Vietnam, la prima democrazia popolare dell'Asia sud-orientale) ma poi tornato sotto il controllo della

Francia e definitivamente decolonizzato solo all'indomani della Guerra d'Indocina (1946-1954), con lo smembramento dell'Indocina francese sancito dagli accordi di Ginevra (e la nascita – 12 luglio 1954 –, oltrech  del Vietnam del Nord e del Vietnam del Sud, di Laos e Cambogia).

Per il selezionatore la risposta giusta   il Cile, la cui emancipazione dalla Spagna   avvenuta ufficialmente il 1  gennaio 1818 (con la firma dell'atto d'indipendenza a Concepci n, poi ratificato a Talca il 2 febbraio seguente; il giuramento ci fu dieci giorni dopo). E l'India? «L'India cess  di essere britannica nel 1947 con la nascita (15 agosto) dell'Unione Indiana a prevalenza ind , e del Pakistan, a prevalenza musulmana, Ceylon (Sri Lanka) e Birmania (Myanmar) dal 1948» ("Dizionario di storia", Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2010, alla voce "decolonizzazione": <https://www.treccani.it>).

Le vicende indiane furono in realt  pi  complesse di quanto dica la voce Treccani, ma in ogni caso ricomprese entro la prima met  del XX secolo: il 15 agosto 1947 India e Pakistan si costituiscono in domini dipendenti dalla Corona britannica, disponendo di piena autonomia (per quanto col re inglese pur sempre a capo e un governatore generale a rappresentarlo in loco); il 26 gennaio 1950, gi  promulgata la Costituzione (26 novembre 1949), viene proclamata la repubblica.

Le risposte giuste sarebbero dunque due: India e Cile.

**USO INAPPROPRIATO DEL TERMINE "DECOLONIZZAZIONE" RIFERITO
ALL'INDIPENDENZA DEL CILE.**

Il quesito n. 24, inoltre,   stato formulato con una **scarsa accuratezza terminologica**.


Il termine "decolonizzazione", infatti, viene sempre utilizzato per indicare **l'indipendenza ottenuta dalle colonie nel corso del XX secolo**. Il Cile, indipendente dal 1818, solo in modo approssimativo potrebbe essere indicato

come interessato dal processo di decolonizzazione.

L'Enciclopedia Treccani a tal proposito offre la seguente definizione del *processo di decolonizzazione*: *"il processo storico, iniziato con la Seconda guerra mondiale e proseguito negli anni 1970, che ha portato alla dissoluzione dell'assetto coloniale imposto alla quasi totalità dell'Africa, a buona parte dell'Asia e a territori delle Americhe"* - Fonte: <https://www.treccani.it/enciclopedia/decolonizzazione/>

Nessun libro di testo, al contrario, si serve del termine *"decolonizzazione"* per indicare l'acquisizione dell'indipendenza dei paesi dell'America latina nel XIX secolo. In questo caso la parola utilizzata è sempre *"indipendenza"*, mai *"decolonizzazione"*.

Ecco alcuni esempi:



(Estratto da: [Cartiglia](#), *"Le forme della memoria. Dal secondo Seicento a fine Ottocento."* p. 289 e p. 291).



LAVORARE CON LE IMMAGINI – La libertà guida il popolo

4. L'indipendenza dell'America Latina

DIBATTITO STORIOGRAFICO – Condanna e rivalutazione del

MISURARE LE COMPETENZE

Unità 9 Le rivoluzioni del 1848

1. L'arretratezza dell'Italia

LAVORARE CON I TESTI – Sulla pelle dei contadini

2. Il dibattito risorgimentale: Mazzini


3. Il dibattito risorgimentale: federali e moderati

APPROFONDIMENTO – I simboli dell'Italia

4. L'esplosione del Quarantotto

5. Il diffondersi del Quarantotto


(Estratto da: **Gentile, Ronga**, *"Guida allo studio della Storia"*, vol. 4, indice e p. 168).



(Estratto da: **Borgognone, Carpanetto**, *"Abitare la Storia"*, vol. 2, p. 268)

Al contrario, il termine "decolonizzazione" viene sempre utilizzato per indicare un fenomeno del XX secolo.

Ecco un esempio:



(Estratto da: **Borgognone, Carpanetto**, "Abitare la Storia, vol. 3, indice e Gentile, Ronga, "Guida allo studio della Storia", vol. 5, indice).

Appare dunque evidente che la domanda n. 24 del questionario oggi *sub iudice*, è stata formulata in modo ambiguo e, comunque, a tutto concedere, prevedeva almeno due risposte esatte, una delle quali - "INDIA" - era stata correttamente indicata dalla ricorrente.

Il Ministero dell'Istruzione, dunque, predisponendo un quesito fuorviante e con più risposte esatte, ha anzitutto violato l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, ai sensi del quale ciascun quesito doveva consistere in "una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta".

*

Quanto all'ammissibilità e ai limiti di uno scrutinio in sede giurisdizionale in ordine alla formulazione tecnica dei quesiti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che sono "*Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la*

formulazione degli quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo" (v. ex multis [T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, Sent. n. 5051 del 28/10/2011](#), e, nello stesso senso [T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent. n. 11049 del 28/10/2021](#), secondo cui *"se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta"* e Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 4862 del 13/09/2012, secondo cui *"in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette - se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile"*.

*

Nel caso di specie, appare evidente come, in un questionario a risposta multipla, per eliminare ogni arbitrarietà e irrazionalità nella selezione, una sola risposta debba potersi considerare con certezza "esatta", mentre le altre risposte debbano considerarsi con certezza "non esatte", e ciò in base a criteri oggettivi che escludano ogni ambiguità e incertezza.

Ne può ovviamente considerarsi ammissibile una formulazione dei quesiti per cui alcune risposte siano da considerarsi *un po' più corrette* e altre *un po' meno corrette*, in base a **valutazioni soggettive, imponderabili e, come tali, arbitrarie.**

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sottolineato che *"nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei*

quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (cfr. [T.A.R. Campania-Napoli sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051](#)).

*

La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre “nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative” (v. [T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591](#)).

*

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel senso di ritenere che “ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (v. [Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060](#) e, nello stesso senso, [Cons. Stato, Sez. III, Sent. 21/03/2022, n. 1999](#)), sicché, in altre parole, “in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (v., ex plurimis, [Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158](#)).

*

Ne consegue, secondo tale indirizzo, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella parte in cui ha contemplato almeno due risposte

egualmente esatte ("Cile" e "India") - soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata in modo ambiguo e con scarsa appropriatezza terminologica.

*

Ora, avuto riguardo a questi fondamentali principî applicabili nella materia controversia, appare evidente come la formulazione del quesito odiernamente censurato sia errata e abbia pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente nella proficua continuazione dell'iter concorsuale.

*

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità della procedura selettiva, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.

*

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla Prof.ssa Ferrario Clarissa di 70/100 (pari al punteggio conseguito + 2 punti relativi al quesito n 24), le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Per le suesposte considerazioni, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegna le seguenti conclusioni

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i suestesi motivi aggiunti, con conseguente ammissione della ricorrente nella lista dei docenti ammessi a una indicenda sessione suppletiva delle prove orali della procedura concorsuale relativamente alla classe di concorso A012 - Discipline

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado – per la regione Lombardia, ed eventuale inserimento della ricorrente nella graduatoria definitiva di merito della procedura concorsuale per cui è causa con il punteggio della prova scritta rettificato così come indicato nei motivi del ricorso.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori

ISTANZA PER NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerata la numerosità dei candidati del concorso per cui è causa, si chiede l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Roma, li 12.01.2023

Salvis iuribus

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

3. **SARZA MADDIDINI ELENA**, residente in Cizzolo (MN) nella Via Poma Carlo, 5, **CAP 46019**, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 175/2023 del 14.01.2023, nel procedimento R.G. n. 5892/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 5892/2022).